



SETTORE

IMPOSTE DIRETTE

**IL C.D. “BONUS ARREDO”
E IL MOD. REDDITI 2025**

RIFERIMENTI

- Art. 16, comma 2, DL n. 63/2013
- Istruzioni mod. REDDITI 2025 PF

IN SINTESI

Si riepilogano le condizioni e modalità di fruizione della detrazione c.d. “Bonus arredo” nell’ambito del mod. REDDITI 2025 PF, considerando che:

- *per le spese di arredo 2024, è necessario che i lavori di recupero edilizio “propedeutici” alla detrazione in esame siano iniziati dall’1.1.2023;*
- *il limite di spesa massima agevolabile per il 2024 è pari a € 5.000 (€ 8.000 per il 2023).*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

L'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 prevede la possibilità di fruire della **detrazione IRPEF del 50%** (c.d. "Bonus arredo") delle spese sostenute per l'**acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** che rispettano determinati parametri di efficienza energetica, **destinati all'arredo di un immobile oggetto di interventi** di recupero del patrimonio edilizio (con alcune esclusioni) **per i quali si fruisce della relativa detrazione**.

Dopo aver riepilogato il quadro normativo applicabile per le **spese sostenute nel 2024**, si propone l'esame delle modalità di compilazione del mod. REDDITI 2025 PF.

INTERVENTI EDILIZI "PROPEDEUTICI"

Per fruire del "Bonus arredo" è innanzitutto necessario che i mobili / elettrodomestici acquistati siano **destinati all'arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio** per il quale si fruisce della detrazione di cui all'art. 16-bis, TUIR.

Come più volte ribadito dall'Agenzia delle Entrate (da ultimo nella Guida *"Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 – 12. Bonus mobili ed elettrodomestici"*) **gli interventi che consentono / non consentono di fruire** del bonus in esame sono quelli di seguito riepilogati.

Art. 16-bis, TUIR	
Interventi che consentono di fruire del "Bonus arredo"	Manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a, DPR n. 380/2001) su parti comuni di edifici residenziali. In tal caso la detrazione può riguardare soltanto l'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala per riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).
	Manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b, DPR n. 380/2001) su parti comuni di edifici residenziali e/o sulle singole unità immobiliari residenziali. (*)
	Restauro / risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. c, DPR n. 380/2001) su parti comuni e/o sulle singole unità immobiliari residenziali. (*)
	Ristrutturazione (art. 3, comma 1, lett. d, DPR n. 380/2001) su parti comuni e/o sulle singole unità immobiliari residenziali. (*)
	Acquisto immobile dall'impresa di costruzione / ristrutturazione / cooperativa edilizia, che lo ha ceduto / assegnato entro 18 mesi dalla fine dei lavori di restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione dell'intero fabbricato.
	Interventi necessari alla ricostruzione / ripristino dell'immobile danneggiato da eventi calamitosi , sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
	Interventi finalizzati al risparmio energetico, di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR volti all'uso di fonti rinnovabili / sostituzione di componenti essenziali di impianti di climatizzazione, riconducibili alla manutenzione straordinaria .
Interventi che NON consentono di fruire del "Bonus arredo"	Realizzazione / acquisto di posti auto o box pertinenziali .
	Interventi volti all' adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi , tranne nel caso in cui gli stessi siano inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), DPR n. 380/2001 (manutenzione ordinaria / straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).

- (*) Tra gli interventi di cui alle citate lett. b), c) e d) dell'art. 3, DPR n. 380/2001 **rientrano anche gli interventi di riduzione del rischio sismico** e pertanto il "Bonus arredo" è fruibile anche da parte del:
- contribuente che fruisce del c.d. "Sismabonus" / "Supersismabonus", anche nell'ipotesi in cui il titolare della detrazione opti per lo sconto in fattura / cessione del credito;
 - acquirente di un immobile venduto da un'impresa di costruzione / ristrutturazione, facente parte di un edificio costruito previa demolizione dell'immobile preesistente e oggetto anche di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (Risposta interpello 2.11.2020, n. 515).

Merita inoltre rammentare che, come ribadito nella citata Guida:

- il collegamento tra l'acquisto di mobili / elettrodomestici e l'arredo dell'immobile oggetto degli interventi edilizi deve sussistere **tenendo conto dell'immobile nel suo complesso**.
È pertanto possibile che i mobili / elettrodomestici siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quello oggetto degli interventi edilizi, purché parte dell'immobile oggetto degli stessi.
Ciò comporta altresì che è **possibile fruire del "Bonus arredo"** anche se i **lavori edilizi hanno interessato la pertinenza** dell'immobile al quale sono destinati i mobili / elettrodomestici;
- **non** è possibile **fruire del "Bonus arredo"** a seguito di interventi di risparmio e riqualificazione energetica rientranti **nel c.d. "Ecobonus"** (ex Legge n. 296/2006 e art. 14, DL n. 63/2013);
- è sufficiente / necessario che il contribuente abbia **sostenuto almeno una parte delle spese relative ai lavori edilizi "propedeutici"**.

MOBILI ED ELETTRODOMESTICI AGEVOLATI

L'agevolazione riguarda l'acquisto (anche all'estero) di:

- **mobili nuovi**, come ad esempio *"letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione"*.



Non sono agevolabili gli acquisti di *"porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo"*;

- **grandi elettrodomestici nuovi** che rispettano la classe energetica prevista dal comma 2 del citato art. 16, quando ne è prevista l'etichettatura.

A tal fine nella citata Guida l'Agenzia ha ribadito che rientrano tra i grandi elettrodomestici: grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione / conservazione / deposito degli alimenti, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi / piani di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni e forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze / letti / mobili per sedersi, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento di cui alla Direttiva n. 2002/40/CE e altre apparecchiature per la ventilazione / l'estrazione d'aria / il condizionamento.



Oltre alle spese di acquisto dei mobili / elettrodomestici sono agevolabili anche le **spese di trasporto e montaggio**.

CLASSE ENERGETICA DEGLI ELETTRODOMESTICI

Per la verifica del rispetto della classe energetica degli elettrodomestici va fatto riferimento al citato comma 2 in base al quale, in attuazione dei Regolamenti UE vigenti in materia di etichettatura degli elettrodomestici, la **classe energetica** (fino al 31.12.2021 non inferiore ad A+ / A per forni) **deve essere non inferiore a:**

- **A** per i forni;
- **E** per lavatrici / lavasciugatrici / lavastoviglie;
- **F** per frigoriferi e congelatori.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Come in passato, per usufruire della detrazione i pagamenti devono essere effettuati alternativamente:

- con **bonifico bancario / postale** senza necessità di utilizzare il bonifico dedicato alle spese di ristrutturazione a seguito del quale banca / Poste operano la ritenuta;
- mediante **carte di credito / debito**. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta, come risultante dalla ricevuta di avvenuta transazione.



La detrazione **non spetta** se il pagamento è eseguito tramite **assegni bancari, contanti o altri mezzi** di pagamento.

La **detrazione è ammessa anche** per i beni acquistati con un **finanziamento a rate**, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con una delle modalità sopra indicate ed il contribuente abbia copia della ricevuta di pagamento.

LIMITI TEMPORALI DA RISPETTARE

L'art. 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) ha prorogato la detrazione in esame alle **spese sostenute (pagate) fino al 2024**, fermo restando che *“la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto”* dei mobili / grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile “ristrutturato”.

Per le **spese di arredo 2024**, pertanto, la detrazione è fruibile **a condizione che i lavori di recupero edilizio** sopra individuati siano **iniziati dall'1.1.2023**.



È necessario che le spese di arredo siano **sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori** di recupero edilizio.

In altre parole:

- **è possibile fruire** della detrazione anche nel caso in cui l'**acquisto dei mobili / elettrodomestici sia antecedente** alla data di sostenimento della **spesa per i lavori** di recupero edilizio, purché risulti successiva alla data di inizio dei lavori;
- **non è possibile fruire** della detrazione qualora la spesa per l'**acquisto dei mobili / elettrodomestici** sia sostenuta in data **antecedente rispetto all'inizio dei lavori** edilizi.

A tal fine si rammenta che la **data di inizio lavori può essere “ricavata”** dai seguenti documenti:

- abilitazioni / comunicazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'ASL, qualora prevista;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, DPR n. 445/2000 in caso di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni / titoli abilitativi.

In caso di fruizione del bonus in esame collegato all'**acquisto di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato dall'impresa** di costruzione / ristrutturazione o da una cooperativa edilizia, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che quale **“data di inizio lavori”** va considerata la **data di acquisto / assegnazione** dell'immobile.

MISURA DELLA DETRAZIONE SPETTANTE

A seguito delle modifiche apportate all'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, prima ad opera della Finanziaria 2022 e successivamente dalla Finanziaria 2023, **per il 2024**, la detrazione del **50%** della spesa sostenuta per l'acquisto dei mobili / grandi elettrodomestici va determinata, **a prescindere dall'ammontare delle spese di recupero edilizio** propedeutiche al “Bonus arredo”, sulla spesa massima di **€ 5.000** (ex art. 1, comma 37, Legge n. 234/2021, Finanziaria 2022).

Con riferimento a tale limite di spesa, si rammenta che, a seguito delle molteplici modifiche apportate nel corso degli anni, lo stesso è stato fissato a € 8.000 per il 2023, € 10.000 per il 2022, € 16.000 per il 2021 e € 10.000 fino al 2020.

La **detrazione massima** per le **spese sostenute nel 2024** è quindi pari a **€ 2.500** (5.000 x 50%), fermo restando che, se **a seguito del medesimo intervento edilizio** iniziato dall'1.1.2023 sono già state **sostenute spese di arredo nel 2023**, le stesse vanno considerate unitamente alle **spese sostenute nel 2024** per verificare il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile.

Ciò comporta che, in presenza di un unico intervento edilizio “propedeutico”, se con le spese

sostenute nel 2023 è già stato raggiunto l'importo massimo di spesa detraibile (€ 8.000 per il 2023), in assenza di un nuovo intervento edilizio "propedeutico", non è possibile fruire della detrazione per le spese di arredo sostenute nel 2024.

Allo stesso modo, se nel 2023 sono state sostenute spese per un importo pari o superiore al limite massimo di spesa 2024 (€ 5.000), non è possibile fruire della detrazione anche **per le spese di arredo 2024** se l'intervento edilizio "propedeutico" è lo stesso.

Va altresì considerato che, il limite della detrazione in esame è riferito alla **singola unità immobiliare**, comprensiva delle pertinenze o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di soggetti che partecipano alla spesa. Se gli interventi sono eseguiti **su più unità immobiliari, il limite di € 5.000 va riferito a ciascuna di esse**.

In presenza di **un immobile suddiviso** in più unità abitative, per il calcolo del limite di spesa *"vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori"*.

La detrazione va suddivisa in **10 rate annuali di pari importo**, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9.

Per le spese sostenute nel 2024 **non** sono applicabili le riduzioni della detrazione spettante in base all'ammontare del reddito complessivo del contribuente (previste a decorrere dalle spese 2025).



Con riferimento alla detrazione in esame **non è possibile**:

- **optare per lo sconto in fattura / cessione del credito** in luogo dell'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi;
- **trasferire le rate non ancora fruite** in caso di **decesso dell'avente diritto** ovvero di **cessione dell'immobile**. Le rate della detrazione non utilizzate dal de cuius non si trasferiscono agli eredi e vengono "perse" mentre, in caso di cessione dell'immobile, il cedente continua a fruire della detrazione anche dopo la cessione.

COMUNICAZIONE ENEA

L'art. 16, comma 2-bis, DL n. 63/2013 prevede l'obbligo di **trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori / collaudo**, tramite il portale **"Bonus casa"** disponibile sul sito Internet dell'ENEA, **le informazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia**, per i quali il contribuente intende fruire della detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis, TUIR,



"al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi".

La Comunicazione riguarda **anche l'acquisto dei grandi elettrodomestici in esame**, per i quali si fruisce della detrazione IRPEF del 50%. Va tuttavia evidenziato che nella citata Guida, l'Agenzia delle Entrate (come già nella Risoluzione 18.4.2019, n. 46/E) ribadisce che:



"la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione".

Tale orientamento risulta allineato al parere espresso dal MISE nella Nota n. 3797/2019, secondo cui la **mancata Comunicazione** in esame, **ancorché obbligatoria, non determina la perdita del diritto alla detrazione**, atteso che **non è prevista alcuna sanzione**.

COMPILAZIONE QUADRO RP MOD. REDDITI 2025 PF

Nel quadro RP **"Oneri e spese"** del mod. REDDITI 2025 PF, alla detrazione in esame è riservato il **rigo RP57 "Spesa arredo immobili ristrutturati"**.

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
	1	2	3
		,00	,00
	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
	4	5	6
		,00	,00

RIPRODUZIONE VIETATA

In particolare, per ciascun immobile oggetto dell'intervento edilizio "propedeutico" al quale sono destinati i mobili / elettrodomestici acquistati, è richiesta l'indicazione dei seguenti dati.

Campo	Dati da riportare
"N. Rata"	Numero della rata di cui si beneficia / di competenza della dichiarazione.
"Spesa arredo immobile"	Ammontare spesa sostenuta nel limite di € 5.000 per le spese sostenute nel 2024 (€ 8.000 per le spese sostenute nel 2023).
"Importo rata"	Importo di ciascuna rata (1/10 spesa sostenuta nel limite massimo ammesso).

Esempio 1

A marzo 2024 il sig. Verdi ha effettuato dei lavori di manutenzione straordinaria dell'appartamento ("seconda casa") e a maggio dello stesso anno ha acquistato nuovi elettrodomestici per la cucina di tale immobile: € 650 per un frigorifero di classe F, € 450 per un forno di classe A e € 200 per una lavastoviglie di classe F.

Considerata la necessità di rispettare la classe energetica minima richiesta, la detrazione può essere fruita per la spesa sostenuta per il frigorifero e il forno e non per la lavastoviglie. Il rigo RP57 del mod. REDDITI 2025 PF va pertanto così compilato.

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
	1	2 1.100 ,00	3 110 ,00
	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
	4	5 ,00	6 ,00

Esempio 2

Il sig. Neri:

- a marzo 2024 ha iniziato i lavori di ristrutturazione della propria abitazione principale e a maggio dello stesso anno ha acquistato alcuni mobili e grandi elettrodomestici per tale abitazione per un importo di € 20.000;
- a ottobre 2024 ha effettuato lavori di manutenzione straordinaria nella propria "seconda casa" ed il mese successivo ha sostenuto spese per il relativo arredo per € 4.000.

Considerato che la detrazione spetta sulla spesa massima di € 5.000 per ciascuna unità immobiliare, il rigo RP57 del mod. REDDITI 2025 PF va così compilato.

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
	1	2 5.000 ,00	3 500 ,00
	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
	4 1	5 4.000 ,00	6 400 ,00

Esempio 3

Nel periodo giugno - settembre 2023 il sig. Rossi ha effettuato dei lavori di ristrutturazione del bagno di un appartamento di sua proprietà e:

- a luglio 2023 ha acquistato mobili per la camera da letto con una spesa di € 9.000;
- a marzo 2024 ha acquistato mobili per la cucina per una spesa di € 13.000.

Essendo le spese sostenute nel 2023 e nel 2024 "connesse" con l'intervento edilizio realizzato nel 2023, nel mod. REDDITI 2025 PF:

- è possibile fruire della seconda rata per le spese 2023 (nel rispetto del limite di spesa 2023 di € 8.000);
- non è possibile fruire della detrazione per le spese 2024 in quanto con la spesa 2023 risulta già superato il limite di € 5.000 previsto per il 2024.

Il rigo RP57 del mod. REDDITI 2025 PF va pertanto così compilato.

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
	2	2 8.000 ,00	3 800 ,00
	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
	4	5 ,00	6 ,00

Esempio 4

Il sig. Bianchi in un appartamento di sua proprietà:

- nel periodo giugno - settembre 2023 ha effettuato dei lavori di ristrutturazione del bagno e a luglio 2023 ha acquistato mobili per la camera da letto dell'immobile sostenendo una spesa di € 13.000;
- a marzo 2024 ha effettuato dei lavori di manutenzione straordinaria della cucina e acquistato mobili per la stessa sostenendo una spesa di € 11.000.

Considerato che le spese sostenute nel 2023 e nel 2024 sono "connesse" a 2 diversi interventi edilizi, nel mod. REDDITI 2025 PF è possibile fruire:

- della seconda rata per le spese 2023;
- della prima rata per le spese 2024;

del "Bonus arredo", nel rispetto del limite applicato autonomamente ai 2 diversi interventi / spese con riferimento al limite vigente nell'anno di sostenimento delle stesse.

Il rigo RP57 del mod. REDDITI 2025 PF va pertanto così compilato.

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
	1	2	3
	2	8.000 ,00	800 ,00
	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
	4	5	6
	1	5.000 ,00	500 ,00

Esempio 5

Il sig. Gialli ha iniziato i lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà a settembre 2024. A febbraio 2025, ultimati i lavori, ha acquistato mobili e grandi elettrodomestici per un importo di € 15.000.

Il sig. Gialli ha diritto al "Bonus arredo" ma, avendo sostenuto la spesa nel 2025, la detrazione sarà fruibile nel mod. REDDITI 2026 PF relativo al 2025 nel limite di spesa pari a € 5.000 e nel limite eventualmente previsto in base all'ammontare del reddito complessivo (se superiore a € 75.000) e alla situazione familiare (presenza o meno di figli a carico) del contribuente.

Esempio 6

Il sig. Viola a giugno 2024 ha effettuato dei lavori di manutenzione straordinaria nella propria abitazione ma non ha effettuato i pagamenti con l'apposito bonifico "dedicato" pensando di non fruire della relativa detrazione considerato l'importo esiguo dei lavori.

A settembre 2024 ha acquistato una nuova camera da letto per € 9.000.

Per tale spesa non può fruire del "Bonus arredo" in quanto il contribuente non fruisce della detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Esempio 7

Il sig. Rosa ha effettuato dei lavori di manutenzione straordinaria nella propria abitazione a giugno 2024 ed ha acquistato nuovi mobili per la cucina per i quali:

- a maggio 2024, al momento dell'ordine, ha versato un acconto di € 2.400;
- a luglio 2024, a fine consegna / montaggio, ha pagato il saldo di € 4.300.

Per la spesa di arredo sostenuta nel 2024 può fruire del "Bonus arredo" soltanto per la parte di spesa (€ 4.300) sostenuta dopo l'inizio dei lavori edili (avvenuto a giugno).

Il rigo RP57 del mod. REDDITI 2025 PF va pertanto così compilato.

RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
	1	2	3
	1	4.300 ,00	430 ,00
	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
	4	5	6
		,00	,00

■